



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI
Via Vasto 11
67100 L'Aquila
Codice Fiscale: 93118240667
Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it
PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it
www.siafinanziari.it
Cell. 3292605371

Mercoledì 13 marzo 2024 ore 08.30

Audizione SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari, presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, in merito all' A.C. 1283, “ Modifica all’articolo 1908 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare”.

Illustre Presidente, Egregi Commissari,

come é noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 19 giugno 2023, ha dichiarato che il differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio e tra questi anche il personale del comparto difesa e sicurezza e del comparto pubblico, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, della quale tali prestazioni costituiscono una componente.

Tale principio si concretizza, infatti, non solo nella congruità dell’ammontare del TFS corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione dello stesso al fine di permettere agli aventi titolo di avere la disponibilità di risorse in una fase della vita connotata da particolari esigenze e spesso, purtroppo, da esigenze familiari o da fragilità fisica.

Ciò è tanto più vero poiché il trattamento di fine servizio è un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile fase della propria vita, qual è appunto il pensionamento.

E' peraltro noto come il personale della Pubblica Amministrazione e, tra questi, il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, abbia vissuto una fase di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati, a partire dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « decreto Salva Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, attraverso il quale il Governo introdusse, all’articolo 24, la cosiddetta « riforma Fornero » del sistema pensionistico e, ancora, con norme successive, quali quelle contenute nel decreto legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, nel successivo decreto legge n. 90 del 2014, in materia di riforma della pubblica

amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e infine nella legge di stabilità dello stesso anno (legge n. 190 del 2014).

Pertanto, con particolare riguardo all'oggetto della presente proposta di legge, si rileva che l'attuale disciplina inerente l'erogazione del trattamento di fine servizio costituisce, di fatto, un elemento di forte disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato. Per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, tra cui il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, come specificato dalle circolari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento di fine rapporto o del trattamento di fine servizio variano dal minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, al massimo di oltre 24 mesi per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento di fine rapporto variano, in base alla contrattazione collettiva, dai trenta giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, ai quarantacinque giorni.

Tra il settore pubblico e quello privato, si registrano tempi dilatati nell'erogazione del trattamento di fine servizio in ragione dell'ammontare complessivo del TFS, ai sensi dei commi da 7 a 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; previsione successivamente modificata, in via peggiorativa per i dipendenti del pubblico impiego, dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

La disposizione di cui al richiamato articolo 12, comma 7, infatti, ha previsto le seguenti modalità e tempi di erogazione nel settore pubblico:

- a) un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- b) due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro; in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al residuo spettante;
- c) tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro; in tal caso la prima e la seconda rata sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari all'importo residuale che spetta all'interessato..

E' noto che tali previsioni di differimento dell'erogazione del TFS, sono state inserite, a suo tempo, nell'ordinamento nazionale esclusivamente per finalità di risparmi e contenimento della spesa pubblica, a detrimento degli interessi dei dipendenti pubblici.

Abbiamo preso atto che l'articolo 1 della proposta in esame introduce due nuovi commi nel citato articolo 1908 del decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. In particolare, il comma 1-*bis* stabilisce che la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per il personale militare, ovvero per i superstiti o aventi causa che vi abbiano titolo, avvenga entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, da corrispondere in unico importo annuale entro il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, decorso il quale sono dovuti gli interessi; il comma 1-*ter* provvede, invece, a sottrarre il personale militare dalla disciplina vigente in materia.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore e prevede l'applicazione delle nuove disposizioni anche al personale militare, compresi eventuali superstiti o aventi causa, che alla data di entrata in vigore

della legge sia già cessato dal rapporto di lavoro ma non abbia ancora ricevuto la corresponsione integrale del trattamento di fine servizio.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282).

A seguito di una strutturazione e stratificazione delle tempistiche di erogazione del TFS, che si sono consolidate nel corso di questi anni, allungandosi sempre più, nonché a causa dell'assenza del secondo pilastro della previdenza - quello complementare - che per il personale del comparto, giova ricordare, non è mai stato avviato e che avrebbe dovuto essere una sorta di camera di compensazione per il divario subito dai loro trattamenti di quiescenza a casusa del passaggio del conteggio pensionistico con metodo retributivo a quello retri-contributivo e poi al contributivo puro, il personale si è visto costretto a ricorrere agli istituti di credito e richiedere l'anticipo del TFS con un interesse dell'1%. Procedura, che seppur mal digerita dal personale, che si è visto dover lasciare un obolo alle banche su proprie risorse maturate, ha attenuato per alcuni anni il danno economico subito, ma con la crisi economica e il rialzo degli interessi causati dai conflitti, nonché dalla crisi internazionale, da un anno circa, i tassi delle banche sono diventati proibitivi poiché si aggirano intorno al 3,5/4 % vanificando le finalità che l'iniziativa si era prefissata.

Anche l'INPS in questi anni ha cercato di creare un circuito parallelo, analogo alle banche, per poter soddisfare le esigenze dei propri iscritti, con un tasso d'interesse dell'1% circa, tuttavia la carenza di personale per istruire le numerose pratiche, così come ha anche affermato il Comitato di Vigilanza sull'Ente di Previdenza, non ha permesso di soddisfare le pratiche in tempi ragionevoli, portando i tempi di erogazione dell'anticipo non prima di sei/nove mesi e, vanificando, di fatto, la finalità per la quale era stata assunta l'iniziativa.

In questo lasso di tempo abbiamo ricevuto innumerevoli e pregnanti lamentele da parte del personale della Guardia di Finanza che rappresentiamo, che ha ritenuto questo differimento dei tempi di erogazione del TFS, in modo così strutturato e prolungato, un vero e proprio sopruso, con gravi ripercussioni economiche, che solo grazie all'intervento della Corte Costituzionale sarà possibile superare.

Abbiamo appreso dai lavori della Commissione fin qui svolti, che ci sarebbe una certa preoccupazione per l'effetto emulazione che rischiano di creare le previsioni che questo disegno di legge potrebbe generare verso le altre categorie di lavoratori, le quali potrebbero rivendicare anch'esse un analogo provvedimento in tempi rapidi.

In merito, è noto che presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sono incardinati diversi ddl con analoghe finalità che riguardano la rivisitazione dei tempi di erogazione del TFS per tutti i lavoratori pubblici, tuttavia probabilmente, i tempi di approvazione degli stessi, proprio per l'elevata quantità di risorse necessarie, rischiano verosimilmente di essere molto lunghi.

Al riguardo, giova ricordare, peraltro, come l'art. 19 della legge 183/2010 rubricato "Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" abbia, a suo tempo, inserito nell'ordinamento nazionale il concetto di specificità ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da

leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Una norma, che seppur deve ancora trovare la sua intima effettività nel delineare, nel dettaglio, i singoli aspetti del rapporto d'impiego e dei trattamenti stipendiali e pensionistici del personale del comparto, ha già gettato, con la sua approvazione, le basi giuridiche a sostegno di tali finalità.

Auspichiamo, vivamente, pertanto, che questo disegno di legge venga al più presto approvato e si trasformi in una legge che possa ridare certezza ai termini di erogazione del TFS, che dovranno essere contenuti in termini temporali ristretti e mettere le Amministrazioni di appartenenza e l'INPS nelle condizioni di erogare quanto spettante al personale che raggiunge l'età pensionabile.

Ringraziamo il Presidente ed i Commissari per aver audito il SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari, permettendo di portare nelle aule parlamentari la voce e le esigenze del personale della Guardia di Finanza.

SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari